

Per il presente atto si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

In data 22 Novembre 2022 come da verbale si provvede alla votazione e approvazione del nuovo statuto che sostituisce a tutti gli effetti di legge quello dell'11 Giugno 1997.

STATUTO
TITOLO I°
Costituzione – Sede – Scopo e durata dell'Associazione
ARTICOLO 1

Come da Atto Costitutivo è costituita in Toscana (Italia), con sede a Calenzano (FI) Via Baldanzese 9/1, una Associazione Dilettantistica di Danza Sportiva sotto la denominazione di: "A.d.d.s. Tomasiello".

Per volontà dei soci fondatori l'Associazione si propone di promuovere i seguenti aspetti sportivi, oltre a quelli sociali, ricreativi e culturali: lo svolgimento in pianta stabile e principale e l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e più precisamente i seguenti aspetti:

- la promozione della Danza in stile Internazionale e della Danza Tradizionale;
- la pratica della Danza Sportiva sia a livello amatoriale che agonistico;
- la preparazione tecnico-atletica di competitori;
- la gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, festival, ed ogni altra attività promozionale;
- lo sviluppo tecnologico, artistico, manageriale della Danza Sportiva;
- la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni;
- la collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione della Danza Sportiva;
- la realizzazione di immobili finalizzati per la Danza Sportiva;
- la promozione associativa con altri sodalizi federali.

L'Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma solamente finalità sportive, sociali, ricreative e culturali, anche se per raggiungere le finalità associative, il sodalizio potrà svolgere attività economica senza la realizzazione di profitti. A tal fine trova applicazione a tutti gli effetti la disciplina prevista e disciplinata dall'art. 8 del Decreto Legislativo 36/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 Marzo 2021.

ARTICOLO 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non può essere sciolta senza il benestare dei soci con diritto di voto a maggioranza dei tre quarti.

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero dei componenti degli Organi Amministrativi.

TITOLO II°

ARTICOLO 4

L'Associazione è composta da soci ordinari, soci atleti e soci sostenitori. Le quote minime per ogni categoria di soci vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dell'Associazione, hanno diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.

ARTICOLO 5

Per ottenere l'ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo firmando la scheda di adesione.

Possono essere ammessi come soci tutti gli appassionati di Danza Sportiva, coloro che intendono sostenere in qualsiasi forma la Danza Sportiva.

Il socio firmando la scheda di ammissione dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di accettarlo incondizionatamente.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione diretta all'interessato. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto (trova applicazione l'articolo 2373 del Codice Civile) per le approvazioni e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato degli organi dell'associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Infine ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da comunicare all'organo di controllo di riferimento. L'accesso al controllo dei predetti libri dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell'Assemblea Ordinaria;
- per radiazione che viene pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione e che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Particolare cura dovrà porre il Consiglio Direttivo nell'esaminare la posizione di quei soci che, per motivi loro personali, tentino con pressioni od interventi presso altri soci di fomentare confusione nel sodalizio, con il pericolo di arrecare danno ad altri soci o al sodalizio stesso. Qualora sia provato un simile comportamento da parte di un socio o più soci, il Consiglio Direttivo può disporre l'immediata radiazione del socio o dei soci. Le deliberazioni prese in materia di radiazione debbono essere comunicate al socio, che ne fosse oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nel più breve tempo possibile. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio Direttivo dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo

Presidente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO III°

Gestione sociale – Rendiconto Economico

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote associative.

ARTICOLO 8

Le entrate del Sodalizio sono costituite da:

- quote sociali;
- eventuali elargizioni, sovvenzioni o sponsorizzazioni;
- attività economiche occasionali relative alle finalità del Sodalizio;
- da altre che posso concorrere a favore del Sodalizio;

Il Patrimonio Sociale potrà essere costituito da:

- impianti sportivi di proprietà del sodalizio, in seguito all'acquisizione di personalità giuridica;
- materiali ed attrezzi sportivi;
- tutti gli altri beni immobili di proprietà del Sodalizio.

In caso di scioglimento del Sodalizio l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale a fini sportivi. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, è vietato distribuire fra i soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, e che gli stessi dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per i fini associativi salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposti dalla legge.

ARTICOLO 9

L'anno sociale inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 31 Dicembre successivo. L'Assemblea dei Soci documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Rendiconto Economico.

ARTICOLO 10

Il residuo attivo risultante dal rendimento economico, cioè quanto rimane dopo:

- a) non meno del 20% (venti per cento) alla riserva legale;
- b) rimanente per il perseguimento di fini istituzionali (scopi sociali).

TITOLO IV°

Assemblee

ARTICOLO 11

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie, la loro convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea Ordinaria delibera:

- sulla relazione morale del Consiglio Direttivo;
- sul rendiconto economico annuale;
- sul conto previsionale;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- sull'eventuale misura del gettone di presenza da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Revisori dei Conti regolarmente iscritti agli specifici Albi qualora il sodalizio abbia ottenuto il riconoscimento Giuridico;
- su tutti gli altri oggetti attenenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio di Revisori dei Conti o da almeno i due terzi dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:

- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO 12

La convocazione di Assemblee Ordinarie e Straordinarie, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere richieste da un terzo dei soci con diritto di voto che dovranno presentare domanda al Presidente corredate da apposito Ordine del Giorno.

ARTICOLO 13

La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante posta raccomandata o raccomandata a mano almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere almeno gli oggetti da trattare, indicazione del luogo dell'adunanza e della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo quella fissata per la prima. In mancanza dell'adempimento di tali condizioni l'Assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi del Sodalizio.

ARTICOLO 14

Potranno prendere parte all'Assemblea Ordinaria ed a quella Straordinaria tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali e sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

ARTICOLO 15

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio. Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario dell'Associazione in carica od altra persona da designarsi. Quando debba procedersi a votazione il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo, che costituiranno il seggio di votazione assieme al Presidente e al Segretario. Per ogni Assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

L'Assemblea in prima convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Le delibere prese dall'Assemblea sono vincolanti anche per gli assenti o dissidenti.

ARTICOLO 17

Per votazione si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata e seduta o per divisione (vale il principio del voto singolo, vale a dire che ogni socio, secondo quanto previsto dallo Statuto, determina la sua volontà con un singolo voto).

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà, normalmente, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

TITOLO V°

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci, non professionisti della danza, in regola con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le eventuali medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, determinare le retribuzioni dovute ai suoi membri per l'opera continuativa prestata non per ragioni di carica ma per particolari incarichi o mansioni loro conferiti ufficialmente.

E' fatto divieto agli amministratori della Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ARTICOLO 19

La cessazione o la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 20

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario-economo, vengono assegnate dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

ARTICOLO 21

Le riunioni Ordinarie del Consiglio Direttivo vengono stabilite dal Consiglio stesso nella seduta di insediamento. Le riunioni Straordinarie possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire anche al Presidente dei Revisori dei Conti, non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefonico, in modo che i Consiglieri ed il Presidente dei Revisori dei Conti ne siano informati almeno il giorno

precedente la riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Revisori dei Conti, Amministratori ed il Presidente, oppure parenti o affini fino al terzo grado.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del sodalizio, spetta pertanto, fra l'altro, a titolo di esemplificazione, al Consiglio Direttivo:

- costituire le commissioni interne dei lavori (C.I.L.), che saranno formate da 2 (due) membri scelti tra i soci con specifiche attitudini relative al loro lavoro che la commissione dovrà svolgere e saranno presiedute da un Consigliere;
- esaminare le domande di ammissione;
- accettare eventuali dimissioni;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- compilare il rendiconto economico;
- redigere il conto provvisorio annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- curare gli affari di ordine tecnico-amministrativo;
- stabilire le attribuzioni ed i compiti di ogni componente del Consiglio Direttivo, nessun componente del Consiglio Direttivo o socio può prendere impegni o trattare per conto dell'Associazione senza preciso e specifico mandato del Consiglio Direttivo;
- designare il Direttore Tecnico del sodalizio;
- designare il personale tecnico per ogni azione sportiva;
- convocare le Assemblee Ordinarie alla fine dell'annata sportiva;
- convocare le Assemblee Straordinarie ogni volta che ne sia fatta richiesta;
- emanare i regolamenti per il buon funzionamento della sede sociale;
- provvedere alla gestione dei servizi interni della sede sociale;
- decidere di tutte le questioni che interessano il sodalizio ed i soci;

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per 3 (tre) volte, anche non consecutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica, egli verrà sostituito da chi nell'ultima Assemblea ha ottenuto il maggior numero dei voti fra i non eletti.

ARTICOLO 23

Il Presidente, per delega dell'Assemblea, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza sia di fronte a terzi che in giudizio.

In caso di assenza le sue mansioni vengono disimpegnate, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 24

Per il disbrigo delle pratiche correnti ed il coordinamento delle direttive del Consiglio, viene costituita la Segreteria formata dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario-Economo.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Segreteria, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione dirige l'amministrazione sociale.

Il Segretario-Economo s'incarica dell'esazione delle entrate e della tenuta dei movimenti economici, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO VI°

Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai membri effettivi.

I revisori dei conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il loro eventuale compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'Amministrazione, vigila sull'osservanza delle Leggi e sulla normativa relativa al presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Rilevando irregolarità amministrative, deve comunicarle al Presidente e, qualora queste persistessero, deve richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per prendere i necessari provvedimenti.

TITOLO VII°

Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, uno di essi nominato dall'Assemblea in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali, un altro dal Consiglio Direttivo ed il terzo d'intesa tra i primi due così nominati, dura in carica 4 (quattro) anni, è rieleggibile ed elegge, nel suo seno, un Presidente che provvede alla convocazione del Collegio quando occorra e quando gliene venga fatta richiesta.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se prese alla presenza di tutti i membri, sentite le parti di contesa, devono essere motivate e risultare da apposito verbale.

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme del Codice Civile sull'arbitrato, si pronuncia secondo equità ed a maggioranza, previo tentativo di conciliazione su ogni controversia che possa insorgere fra gli iscritti, relativa all'attività della danza in genere.

TITOLO VIII°

Organi di Giustizia

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo nomina il Giudice di primo grado ed un supplente.

E' organo monocratico competente ad adottare in prima istanza, le sanzioni disciplinari da irrogare ai soci e agli atleti tesserati al sodalizio nonché ai tecnici.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato entro 5 giorni all'interessato e al Consiglio Direttivo, il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore ai 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato.

ARTICOLO 30

I provvedimenti adottati dal Giudice Unico sono ricorribili entro 30 giorni dinanzi alla Commissione d'Appello. La Commissione suddetta si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione la Commissione elegge nel proprio ambito tra i membri effettivi il Presidente.

In caso di disaccordo delle parti nomina il Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art.31, nonché all'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di 3 membri, compreso il Presidente. Delibera a maggioranza dei presenti. Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membri della Commissioni d'Appello si provvede mediante convocazione di un'Assemblea straordinaria nei termini dell'art.11.

ARTICOLO 31

Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e il sodalizio, saranno sottoposti al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri, nominato uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo. In mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente della Commissione d'Appello che designerà anche l'arbitro di parte, se non precedentemente indicato.

TITOLO IX°

Disposizioni Generali e Clausola Compromissoria

ARTICOLO 32

Per degnamente ottemperare alla componente agonistica dell'Associazione, viene costituito il Gruppo Sportivo.

Possono far parte di tale gruppo tutti i soci che abbiano attitudini alla Danza Agonistica e siano stati ritenuti idonei dal Direttore Tecnico dell'Associazione, previo benessere del Consiglio Direttivo.

Compito di tale Gruppo Sportivo è quello di partecipare a gare della Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) a qualsiasi livello con l'intento di ben figurare e di portare l'Associazione ai più alti livelli competitivi possibili.

Spetta al Consiglio emanare il Regolamento Sportivo.

ARTICOLO 33

Tutti coloro che nell'ambito dell'Associazione svolgono qualsiasi attività a carattere: agonistico, tecnico, organizzativo con qualifiche di dirigenti, soci, atleti, direttori sportivi e figure assimilabili hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme Federali di Affiliazione.

Tutti i soggetti di cui al comma precedente assumono, in ragione della loro attività, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari, adottate dagli Organi dell'Associazione, comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente Articolo determina sanzione disciplinare sino alla misura della radiazione dell'associato.


ARTICOLO 34

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ARTICOLO 35

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, per quanto applicabili, e quelle della Federazione Italiana di Danza Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.

Il Presidente


Il Segretario


Calenzano, il 22/11/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2119
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 22/11/2022
 REGISTRATO IL 20/12/2022 PRESSO L'UFFICIO DI DPPO UT PRATO
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002119

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94065480488 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DAN
 ID. TELEMATICO: TZ622L002119000MD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94065480488

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DANZA SPORTIVA TOMASILELLO -
 PRATICA PERVENUTA A MEZZO PEC IL 14 DICEMBRE 2022 PROTOCOLLO 87959